

PER UNA TUTELA PREVIDENTE

n. 16/2020

AUMENTO DELLE PENSIONI ANNO 2021 I NUOVI IMPORTI

Newsletter informativa

Inviato da First Cisl Lombardia

Il contenuto è a cura di Paolo Zani consulente FIRST CISL LOMBARDIA

Numero 278 Dicembre 2020

AUMENTO DELLE PENSIONI ANNO 2021 I NUOVI IMPORTI

Il Ministero dell'economia e della finanze ha pubblicato il <u>decreto 16 novembre 2020</u> con il quale determina la percentuale presuntiva della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per l'anno 2021 da applicarsi alla perequazione automatica delle pensioni a far data dal 1° gennaio 2021.

In forza di tale decreto, le pensioni **non** aumenteranno dal 1° gennaio 2021 per effetto dell'aumento previsionale dei prezzi al consumo che addirittura è previsto negativo (- 0,3%).

E' previsto un piccolo conguaglio (+0,1%) in quanto l'indice di aumento sul 2020 previsto nella misura dello 0,4% a consuntivo è stato determinato nella misura dello 0,5%

Qui di seguito troverete le tabelle con gli importi aggiornati dei trattamenti minimi e degli assegni sociali.





AUMENTO DELLE PENSIONI ANNO 2021

PEREQUAZIONE AUTOMATICA

Le pensioni non aumenteranno, dal prossimo mese di gennaio 2021, in quanto il tasso d'inflazione programmato per il 2021 è stato calcolato in misura negativa (- 0,3%).

Quest'anno i pensionati, come già avvenuto talvolta in passato, potranno vantare un credito nei confronti degli enti previdenziali in quanto l'aumento attribuito in via provvisoria sulla base del 0,4 % (per l'anno 2020) non coincide con il dato definitivo accertato dall'ISTAT (0,5 %), per cui sulla rata di pensione di gennaio 2021 vi sarà un modestissimo arretrato a conguaglio per la perequazione automatica delle pensioni.

Alcuni esempi sulle somme arretrate a conguaglio.

| Importo lordo mensile | Importo lordo mensile | Importo lordo mensile | Arretrati al |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| pensione al 31/dicembre | provvisorio al 1° gennaio 2020 | dovuto per il 2020 | gennaio 2021 |
| 2019 | | | |
| 1.000 € | 1.004,00 € | 1.005,00 € | 13,00 € |
| 1.500 € | 1.506,00 € | 1.507,05 € | 19,05 € |
| 2.000 € | 2.008,00 € | 2.010,00 € | 26,00€ |
| 2.500 € | 2.507,70 € | 2.509,63 € | 25,09 € |
| 3.000 € | 3.006,24 € | 3.007,80 € | 20,28€ |
| 4.000 € | 4.007,52 € | 4.009,40 € | 24,44 € |

Come aumenteranno le pensioni?

Pensioni al trattamento minimo, pensioni ed assegni sociali

| Tipo pensione | anno 2020 | anno 2021 |
|--------------------|-----------|-----------|
| Pensione sociale | 379,33 € | 379,33 € |
| Assegno sociale | 460,29 € | 460,29 € |
| Trattamento minimo | 515,58 € | 515,58 € |

C'è da precisare infine che per i titolari di più trattamenti pensionistici, dal 1999, la perequazione sulle pensioni è calcolata tenendo conto dell'importo totale delle pensioni.

Qui di seguito il testo del decreto del Ministero dell'economia e finanze.





MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 novembre 2020

Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2021, nonche' valore della percentuale di variazione - anno 2020 e valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2019. (20A06376)

(GU n.292 del 24-11-2020)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno:

effetto dal 1° novembre di ciascun anno; Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno; Visto l'art. 24, comma 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che

Visto l'art. 24, comma 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 15 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 278 del 27 novembre 2019, concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2019 e valore definitivo per l'anno 2018»;

Visto l'art. 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non puo' risultare inferiore a zero;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 5 novembre 2020, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2018 ed il periodo gennaio-dicembre 2019 e' risultata pari a + 0,5;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2019 ed il periodo gennaio-dicembre 2020





e' risultata pari a -0.3 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 una variazione dell'indice pari rispettivamente a +0.1; 0.0 e +0.2;

Considerata la necessita':

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2021, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;

di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2019 e' determinata in misura pari a + 0,5 dal 1 $^{\circ}$ gennaio 2020.

Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2020 e' determinata in misura pari a 0,0 dal 1° gennaio 2021, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2020

Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo







Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



SOMERIGHIS RESERVED Rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.